

DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019 – PACE FISCALE

PREMESSA

Con il **D.L. 119/2018**, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019” (di seguito il “Decreto”), recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria.

Il Decreto è entrato in vigore il **24 ottobre 2018** ed ha concluso l’iter parlamentare per la sua conversione in legge il 17 dicembre 2018 con la **L. 136/2018**, pubblicata sulla G.U. n. 293 del **18 dicembre 2018**.

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal Decreto finalizzate alla c.d. “**pace fiscale**”:

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1)

La norma consente di definire in maniera agevolata i processi verbali di constatazione (PVC), consegnati ai contribuenti entro il 24 ottobre 2018. La definizione agevolata è ammessa a condizione che **a tale data non sia stato notificato un avviso di accertamento o non sia stato ricevuto un invito al contraddittorio e si instaura attraverso la presentazione di apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate.**

La definizione agevolata è applicabile ai PVC consegnati in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali

- IRAP
- IVIE e IVAFE
- IVA
- imposte sostitutive
- contributi previdenziali e ritenute.

La definizione dei PVC si perfeziona accettando tutti i rilievi e pagando le sole maggiori imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, senza sanzioni e interessi. Il pagamento potrà avvenire in **un'unica soluzione** o in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili.

Il termine per **la presentazione** della suddetta dichiarazione e per il **versamento delle imposte** (unica rata, ovvero prima rata) è il **31 maggio 2019**. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni di regolarizzazione verranno stabilite con successive disposizioni emanate dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Anche i soggetti che producono redditi in forma associata o che hanno esercitato **l'opzione per la trasparenza fiscale** possono fruire della definizione in oggetto. La norma consente anche ai soci di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito da partecipazione ad essi imputabile. Pertanto, la società potrà definire i tributi, suoi propri, quali IVA e IRAP, mentre i soci potranno definire il reddito IRPEF imputato per trasparenza.

In caso di mancato perfezionamento, l'Agenzia delle entrate procederà alle **ordinarie attività di controllo ed accertamento** sulla base delle risultanze dei PVC, i cui **termini, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni.**

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2)

La norma prevede la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti propri del procedimento di accertamento mediante pagamento delle sole imposte, in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Non sono dovuti: sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

La definizione agevolata si perfeziona per:

- gli avvisi di **accertamento**, gli avvisi di **rettifica** e di **liquidazione**, gli **atti di recupero** dei crediti, notificati entro il 24 ottobre 2018, non ancora impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, con il pagamento delle sole imposte complessivamente dovute entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso;
- gli **inviti al contraddittorio**, emessi nel procedimento di accertamento con adesione, notificati entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento delle sole imposte complessivamente dovute entro 30 giorni decorrenti dal 24 ottobre 2018;
- gli **accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 e non ancora perfezionati, con il pagamento delle sole imposte complessivamente dovute entro 20 giorni decorrenti dal 24 ottobre 2018.

Per le somme così definite è esclusa la compensazione. In caso di mancato perfezionamento non si producono i suddetti effetti e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti.

Da tutti i suddetti casi di definizione agevolata sono esclusi gli atti emessi a seguito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) *relativa all'emersione di patrimoni detenuti all'estero e per i quali il contribuente non abbia assolto gli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche e altre soggetti privi di soggettività giuridica)*.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3)

La norma introduce la possibilità di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione ter delle cartelle esattoriali) derivanti da **ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal D.L. 193/2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal D.L. 148/2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Le seguenti fattispecie **non** sono **incluse** nella definizione:

- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (la definizione è limitata ai soli interessi).

La definizione è fruibile:

- **dai debitori che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019** utilizzando il Modello "DA-2018", presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- dai debitori che **hanno aderito alle precedenti rottamazioni** ma che non hanno eseguito l'integrale pagamento del dovuto.

Il debitore, di conseguenza, potrà:

- decidere quali carichi definire anche in relazione al singolo atto (**rottamazione parziale**);
- effettuare il pagamento in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in massimo 18 rate** (consecutive, di cui sia la prima che la seconda pari al 10% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019 mentre le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020) e con un tasso di interesse del 2%;
- avvalersi della **compensazione con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- con il versamento della 1°/unica rata, estinguere le procedure esecutive già avviate;
- ottenere il **DURC**, a seguito della presentazione della domanda purché sussistano tutti i requisiti di regolarità previsti dalla presente disciplina, in deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC viene rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateazione. In caso di mancato perfezionamento della rottamazione-ter, il DURC viene annullato.

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dello stralcio degli interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/1973), delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, di natura tributaria e contributiva.

La **definizione non produce effetti** nelle ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (oltre 5 gg dalla scadenza) anche solo di una rata, di conseguenza l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Al fine di *beneficiare della definizione agevolata dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito*, è necessario che:

- **i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016**, che non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017, siano stati riammessi dal D.L. 148/2017 - previa domanda presentata entro il 15 maggio 2018, **abbiano pagato entro il 31 luglio 2018 le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative a progressi piani di rateazione;**
- i debitori con **carichi affidati dal 1° gennaio 2017** al 30 settembre 2017, che avendo presentato domanda entro il 15 maggio 2018 senza pagare tutte o alcune rate, **abbiano pagato tutte le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018;**
- si manifesti l'impegno a rinunciare ai contenziosi in corso riferiti ai carichi definibili all'interno della domanda da presentare all'agente della riscossione. Il giudice sospende il giudizio fino al pagamento di quanto dovuto e in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata revoca la sospensione concessa.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4)

La norma dispone l'annullamento automatico in data **31 dicembre 2018** (senza alcuna richiesta da parte dei contribuenti) dei debiti tributari di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di **capitale, interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e **sanzioni**, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - risorse proprie dell'Unione (art. 5)

La norma estende la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, concernenti:

- **risorse proprie tradizionali UE** (art. 2, paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE) tra cui i dazi doganali e i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero);
- **IVA riscossa all'importazione.**

Si segnala che le risorse proprie tradizionali UE erano del tutto escluse dalle precedenti edizioni della definizione agevolata e che i relativi tributi sono esclusi dalla disciplina della mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992).

La comunicazione di liquidazione degli importi da parte dell'agente della riscossione avviene entro il 31 luglio 2019. Il pagamento della prima o unica rata scade il 30 settembre 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Il debitore può beneficiare dell'abbattimento di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Resta ferma l'obbligo del pagamento integrale dei tributi.

Per le sole risorse UE, il debitore deve, inoltre, corrispondere:

- dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2019, gli interessi di mora di cui all'art. 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario (regolamento comunitario 952/2013), fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;
- dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo;
- non è possibile effettuare il pagamento avvalendosi della compensazione con crediti disponibili.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6)

La norma prevede una nuova definizione agevolata delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto **atti impositivi** (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), ove la **notifica** a controparte **del ricorso di primo grado** sia avvenuta **entro il 24 ottobre 2018** e per le quali alla data di **presentazione della domanda di definizione** il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato.

La lite, per fruire della definizione, deve essere **pendente in ogni stato e grado del giudizio** (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio) alla data di presentazione della **domanda di definizione**, il cui termine ultimo scade il **31 maggio 2019** (la domanda va trasmessa dal contribuente o dai suoi successori, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modello che sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate).

La definizione della lite avviene **tramite il pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Per valore della controversia si intende l'importo del **tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie

relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

In caso di **ricorso pendente** iscritto in **primo grado**, la controversia può essere **definita** con il pagamento del **90% del valore della stessa**.

In caso di **soccombenza dell'Agenzia delle entrate** nell'ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro la data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del **40% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado** (a prescindere dagli esiti ottenuti in primo grado).

Si precisa che in relazione ai **casi di accoglimento parziale del ricorso** o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, è **dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermato dalla pronuncia giurisdizionale, poiché la definizione agevolata verrà applicata solo sulla porzione di atto annullato**.

Le **controversie tributarie pendenti in Cassazione** alla data del 18 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto), per le quali risulti **soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio**, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al **5% del valore della controversia**.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle *sanzioni collegate ai tributi*, non è dovuto alcun importo se il tributo è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. Le controversie relative esclusivamente alle *sanzioni non collegate ai tributi* (ad esempio sul monitoraggio fiscale), possono essere definite con il pagamento:

- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018;
- del 40% negli altri casi.

Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia delle entrate non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Sono *esclusi* dalla chiusura delle liti i **rapporti** per i quali, alla data del 24 ottobre 2018 e a quella di presentazione della domanda, si sia **già perfezionata la mediazione tributaria**

ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, o la **conciliazione giudiziale** ex art. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/1992.

Quand'anche il ricorso sia inammissibile ad esempio per tardività nella notifica, oppure per tardiva costituzione in giudizio, la lite è definibile, salvo il caso del ricorso proposto con il solo fine di beneficiare della sanatoria.

Sono *escluse* le liti che riguardano, anche solo in parte, le *risorse proprie* tradizionali dell'UE nonché l'*IVA all'importazione* (si veda la sezione dedicata all'art. 5 del Decreto), così come le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Sono *escluse* le liti fiscali in cui è controparte un ente impositore diverso dall'Agenzia delle entrate (si pensi all'Agenzia delle dogane o all'Agente della riscossione), oltre che, naturalmente, quelle extratributarie, ad esempio sui contributi previdenziali e assistenziali.

Oggetto di definizione sono i **soli importi oggetto del contendere**.

Se, pertanto, il contribuente ha omissso di impugnare alcune parti dell'atto, o su di esse si è formato il giudicato interno o alcune sono state interessate da un'autotutela parziale, queste non rientrano nella definizione, non essendo più oggetto di lite.

La lite deve riguardare "atti impositivi": pertanto sono esclusi gli atti meramente liquidatori quali ad esempio la cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica che riscuote importi dichiarati dal contribuente ma non versati o derivanti da accertamenti definitivi, oppure l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, così come emerge dalla dichiarazione di successione presentata dal contribuente.

Per **definire la lite** occorre presentare **apposita domanda**, mediante modello che verrà approvato dall'Agenzia delle entrate e **corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata entro il 31 maggio 2019**.

Il pagamento rateale (ammesso per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata, ex. art. 1, co. 4, D.L. 148/2017, dei carichi affidati all'agente della riscossione, la definizione è perfezionata con il versamento entro il 07 dicembre 2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018 (si veda la sezione dedicata all'art. 3 del Decreto).

Per ogni controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), dev'essere presentata una distinta domanda di definizione, esente da bollo ed effettuato un distinto versamento.

Si evidenzia che:

- dagli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio;
- la definizione non comporta la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 23 ottobre 2018.

*Le controversie definibili **non sono sospese***, salvo che il contribuente ne faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

*Per le controversie definibili **sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione***, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019.

La notifica dell'eventuale diniego della definizione deve avvenire entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È impugnabile entro 60 giorni dinnanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Il **processo si estingue** in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.

La **definizione perfezionata da un coobbligato** giova anche agli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Gli enti territoriali (Comuni, Regioni, Camere di Commercio) possono stabilire l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie e per quelle dei relativi enti strumentali, entro il 31 marzo 2019.

Anche in questa nuova formulazione di chiusura delle liti pendenti, come nelle previgenti, rimane sospeso il problema dei contributi Inps. L'Istituto di previdenza pretende il pagamento del 100% dei contributi chiesti con l'accertamento originario, a prescindere da come sia stata fatta la definizione delle imposte o dagli esiti del contenzioso, nonostante ci siano diverse sentenze a favore dei contribuenti che annullino tali richieste.

Sanatoria delle irregolarità formali (art. 9)

La norma prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di **natura formale** (si veda la circolare n. 77/2001 dell'Agenzia delle entrate) che non inficiano sulla determinazione della **base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, **commesse fino la 24.10.2018**, possono essere regolarizzate e quindi rimosse, mediante **versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo di imposta** cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

Il perimetro della regolarizzazione risulta essere molto ampio per cui dovrebbero essere sanate non solo le violazioni formali dichiarative (ad es. errori nei quadri RS e RV) ma anche quelle tributarie (ad es. nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nei modelli Intrastat), ponendo, tuttavia, molta attenzione a quegli errori formali che possono anche declinare in violazioni sostanziali (ad es. errori nel prospetto delle società di comodo o negli studi di settore) e che sono esclusi dalla presente sanatoria.

La procedura di regolarizzazione **non può essere esperita:**

- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure (art. 5-quater D.L. 167/1990);
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (quadro RW);
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre, in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie, con riferimento **alle violazioni commesse fino al 31**

dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i **termini** di cui all'articolo 20, c.1, D.L. 472/1997, sono **prorogati di due anni**.

Si suggerisce di effettuare una valutazione di convenienza tra il pagamento della sanzione amministrativa comminata e l'adesione al presente istituto.

Le modalità di attuazione del presente articolo dovranno essere disciplinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

* * *